



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Foggia

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLA **QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE**

(art. 7 D.Lgs. Lgt. n. 382/1944)

approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 84 del 22 novembre 2021

PREMESSA

Con il presente Regolamento viene disciplinata la gestione e la riscossione del contributo annuale di iscrizione all'Albo del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Foggia (di seguito semplicemente denominato "Collegio").

Considerato che spetta al Collegio la ripartizione e l'esazione del contributo, compreso nella quota ivi regolamentata, che il Consiglio Nazionale, stabilirà per le spese del proprio funzionamento, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento approvato con R.D. 23 Ottobre 1925, n. 2537.

Visto l'art. 14 del DLL 23 novembre 1944, n. 382, che attribuisce al Consiglio Nazionale il potere di determinare la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento;

Visto l'art. 7 del DLL 23 novembre 1944, n. 382, che attribuisce al Consiglio del Collegio il potere di stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari;

Vista la Legge 3 agosto 1949 n. 536 che disciplina la sospensione per morosità;

Tutto ciò premesso e considerato, **il Consiglio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Foggia**

adotta

il presente Regolamento per la determinazione, riscossione e verifica delle quote annuali dovute dagli Iscritti e per l'adozione di ogni successivo provvedimento.

ART. 1) – QUOTA ANNUALE D'ISCRIZIONE

Per la quota annuale di iscrizione si intende l'importo che gli Iscritti all'Albo (di seguito semplicemente denominati "Iscritto/i"), devono corrispondere ogni anno al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Foggia, a partire dall'anno solare di iscrizione e sino al momento della cancellazione, senza possibilità di frazionabilità.

Sono obbligati al pagamento coloro che risultano iscritti – anche se morosi o sospesi – al 1° gennaio di ciascun anno.

Per anno solare si intende il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

La quota annuale è comprensiva del contributo dovuto dal Collegio al Consiglio Nazionale dei



Patatone C. Quella

Autunno



Geometri e GL (CNGeGL).

ART. 2) – DETERMINAZIONE DELLA QUOTA

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. Lgt. n. 382/1944, il Consiglio Direttivo del Collegio delibera annualmente l'ammontare della quota di iscrizione ed inoltra agli iscritti specifica circolare attraverso comunicazione con newsletter e/o a mezzo PEC.

Con la stessa delibera sono fissati i termini per il pagamento ed i relativi diritti di segreteria per i pagamenti che avvengono oltre il termine.

Pertanto, con delibera n. 82 del 22/11/2021, il Consiglio Direttivo del Collegio ha stabilito che l'importo della quota di iscrizione all'Albo Ordinaria per l'anno **2022** è pari a **€ 175,00 (euro centoseffantacinque/00)**, comprensiva del contributo dovuto al CNGeGL pari a € 40,00.

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo del Collegio definisce con propria delibera l'importo della quota relativa all'anno successivo, salvo tacito rinnovo della deliberazione assunta per l'anno precedente.

È facoltà del Consiglio Direttivo deliberare eventuali proroghe ai termini già fissati, a condizione che le stesse non pregiudichino esigenze di cassa e di bilancio.

ART. 3) – MODALITA' E TERMINI VERSAMENTO QUOTA

La quota annuale dovuta al Collegio da ciascun Iscritto deve essere corrisposta, in un'unica soluzione entro il termine ultimo del giorno **31 del mese di marzo di ciascun anno**.

Il Consiglio Direttivo del Collegio può deliberare eventuali modifiche della data di scadenza, dandone comunicazione a tutti gli Iscritti tramite newsletter con posta elettronica ordinaria e/o a mezzo PEC.

ART. 4) – TITOLARI DELL'OBLIGO

Ai sensi del D.Lgs Lgt. n. 382/1944 sono tenuti al pagamento della quota annuale tutti gli Iscritti al Collegio, ovvero tutti coloro che risultino iscritti alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento e/o che presentino domanda di iscrizione nel corso dell'anno.

La quota annuale è dovuta anche nel caso di trasferimenti da altro Collegio o di istanze di reiscrizione nello stesso Collegio, tranne quando la stessa avvenga nel medesimo anno di cancellazione. La quota annuale è dovuta anche in caso di cancellazione dell'iscritto nel corso

Francesco Lili
Patroni
Quella



Forlino
Shiragano

M. Basso

R. R.

R. R.

dell'anno, senza possibilità di frazionabilità e diritto ad alcun rimborso.

In casi eccezionali e/o particolari (es. sopravvenuta inabilità o decesso), il Consiglio può deliberare di ridurre o esonerare l'Iscritto o i suoi eredi dal versamento della quota annuale.

ART. 5) – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

L'iscritto non è tenuto al pagamento della quota annuale dall'anno successivo a quello della sua cancellazione.

Gli Iscritti che intendono cancellarsi o trasferirsi ad altro Collegio provinciale devono essere in regola con i pagamenti dovuti al Collegio provinciale di appartenenza, al momento di presentazione della relativa istanza di cancellazione o trasferimento.

Il mancato versamento da parte dell'Iscritto della quota e degli eventuali arretrati non costituisce cancellazione tacita dall'Albo e determina per l'Iscritto moroso la mancata fruizione dei servizi forniti dal Collegio.

Nel caso in cui l'Iscritto intenda cancellarsi dall'Albo dovrà presentare apposita domanda di cancellazione in bollo indirizzata al Collegio, dando prova della regolarità di corresponsione della quota annuale, oltre al versamento delle eventuali spese accessorie dovute (diritti di segreteria).

ART. 6) – AVVISI DI PAGAMENTO

Il Collegio, all'inizio dell'esercizio del nuovo anno, pubblica sul proprio sito web istituzionale ed invia a ciascun Iscritto, esclusivamente a mezzo PEC, una comunicazione (c.d. avviso di pagamento) contenente:

- l'indicazione dell'importo della quota annuale;
- il termine di pagamento;
- le modalità per effettuare il versamento (solo PagoPA);
- le conseguenze in caso di mancato pagamento della quota annuale, secondo quanto disposto dagli artt. 7, 8 e 9 del presente Regolamento;
- il testo aggiornato del presente regolamento, nel caso in cui siano intervenute modifiche ed integrazioni;

Il Collegio non è responsabile per eventuali variazioni degli indirizzi di posta elettronica ordinaria e/o PEC degli Iscritti, non previamente comunicate alla Segreteria del Collegio.

Il Collegio non è responsabile della mancata ricezione, per qualsiasi causa, dell'avviso di



pagamento pagoPA e di qualsiasi atto correlato, anche dovuto alla mancata attivazione o tenuta del domicilio digitale PEC da parte dell'Iscritto al Collegio.

La mancata ricezione della predetta comunicazione non può costituire per l'Iscritto valido motivo per poter invocare l'omesso o ritardato assolvimento dell'obbligo di pagamento della quota di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

L'iscritto che non abbia ricevuto l'avviso di pagamento nei termini sopra indicati, sarà tenuto a darne pronta comunicazione alla Segreteria del Collegio, al fine di ricevere le informazioni per la generazione dello stesso avviso di pagamento.

Ciascun Iscritto è tenuto a indicare alla Segreteria del Collegio le eventuali variazioni dei propri dati e/o recapiti (es. indirizzo di residenza, domicilio, posta elettronica ordinaria /pec, etc.); l'omessa comunicazione di tali intervenute variazioni può costituire comportamento deontologicamente valutabile, ai sensi dell'art. 15 Sezione V del Codice Deontologico, ed, in tal caso, il Consiglio Direttivo del Collegio potrà interessare il Consiglio di Disciplina per l'adozione dei relativi provvedimenti disciplinari.

Il Consiglio Direttivo del Collegio con proprio atto deliberativo potrà deliberare di conferire incarico, per la riscossione c.d. volontaria/coattiva della quota annuale, anche a Agenzie/Concessionari, all'uopo, abilitati.

ART. 7) – VERIFICA DEI PAGAMENTI

La Segreteria del Collegio provvede alla registrazione e verifica dei pagamenti.

Nel caso in cui non risulti pervenuto il pagamento della quota annuale da parte dell'Iscritto entro la scadenza del 31 marzo di ciascun anno, considerato che l'attività di riscossione delle quote relative ai contributi annuali di iscrizione richiede per la Segreteria del Collegio un carico di lavoro ed un forte aggravio di impegno, per la necessità di procedere in caso di omissioni e/o ritardi nei pagamenti all'emissione di nuovi avvisi di pagamento nei confronti di ciascun Iscritto inadempiente, nonché in ragione dei relativi costi connessi all'espletamento di tali procedure (es. eventuali spese postali, nonché di notificazione degli atti a mezzo di Ufficiale Giudiziario, etc...), si prevede che, ad integrazione della quota, l'Iscritto dovrà versare una maggiorazione per i diritti di segreteria, così come determinati nella delibera di C.D. n. 82/2021, che di seguito viene richiamata e trascritta:

- "...dal 1 Aprile al 31 Maggio dell'anno di riferimento € 10,00 per un totale di € 185,00





- dal 1 Giugno al 31 Agosto dell'anno di riferimento € 15,00 per un totale di € 190,00
- dal 1 Settembre al 30 Novembre dell'anno di riferimento € 25,00 per un totale di € 200,00
- dal 1 Dicembre al 31 Dicembre dell'anno di riferimento € 75,00 per un totale di € 250,00..."

Qualora la quota comprensiva delle maggiorazioni per i diritti di segreteria, non risulti versata al 31 dicembre di ciascun anno, la Segreteria del Collegio provvede ad inviare all'iscritto nota di sollecito. La nota di sollecito costituisce, ad ogni effetto di legge, atto di messa in mora e avviso prodromico all'avviso del procedimento disciplinare, di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

ART. 8) – ISCRITTI MOROSI

Decorso infruttuosamente il termine di cui all'art. 7 del presente Regolamento, l'Iscritto sarà considerato moroso per mancato versamento della quota annuale comprensiva dei diritti di segreteria e il Consiglio Direttivo del Collegio, nella prima seduta utile, provvederà alla convocazione del soggetto e all'apertura del procedimento di cui all'art. 2 Legge 536/1949, in combinato disposto con l'art. 7 e ss. della L. 241/1990.

A seguito dell'apertura del procedimento disciplinare di cui all'art. 2 della L. 536/1949 e sino all'adozione del provvedimento amministrativo di sospensione, i soggetti morosi potranno sanare la propria situazione debitoria, in relazione al relativo anno di competenza, versando l'intera quota accertata con le maggiorazioni prevista per i diritti di segreteria, così come specificate all'art.7.

Gli iscritti che non versano la quota annuale, comprensiva dei diritti di segreteria, entro le scadenze di cui all'art. 7 saranno considerati morosi.

Decorso trenta giorni dalla fine del relativo anno di competenza verranno effettuati dalla Segreteria del Collegio gli accertamenti delle entrate riferite a tutti i titolari dell'obbligo di pagamento della quota annuale, affinché il Consiglio, nella prima riunione utile, possa dare avvio ai procedimenti amministrativi per il recupero di quanto dovuto.

ART. 9) – SANZIONI DISCIPLINARI

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 536/1949 e dell'art. 8 del presente Regolamento, agli Iscritti morosi verrà comunicato il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato:

- a) a mezzo pec, nel caso in cui l'indirizzo pec risulti correttamente registrato all'Albo del Collegio o in altro Pubblico Registro (INIPEC, Reginde, etc) (Cass. Sez. Civ. sent. n. 20685/2018). In tal caso l'Iscritto sarà tenuto a versare la quota ordinaria maggiorata per i diritti di Segreteria, come



[Handwritten signatures and initials]



specificati all'art.7;

- b) con notificazione a mezzo Ufficiali Giudiziari del Tribunale di Foggia all'indirizzo indicato dall'Iscritto e risultante dall'Albo professionale d'appartenenza, ex art. 11 R.D. 274/1929; in tal caso oltre alla quota associativa ordinaria saranno dovute al Collegio, anche le spese di notifica.

Il provvedimento di sospensione sarà pubblicato sul sito istituzionale del Collegio e comunicato a tutti agli Enti preposti.

Qualora l'Iscritto, interessato dal provvedimento di sospensione, provveda al versamento delle somme dovute, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. Lgt. n. 382 del 1944, oltre alle spese ed ai diritti accessori previsti dal presente Regolamento, il Collegio provvederà a revocare il provvedimento di sospensione.

Qualora non venga corrisposto l'importo totale dovuto, comprensivo dei previsti diritti di segreteria, il Consiglio non potrà revocare il provvedimento di sospensione.

Il provvedimento di sospensione verrà successivamente revocato con deliberazione del Consiglio Direttivo del Collegio.

Gli Iscritti, che siano destinatari del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione, risultano, comunque, iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento delle quote annuali riferite all'intero periodo in cui vige la sospensione.

Il perdurare della situazione debitoria, peraltro già notificata all'iscritto/a, darà facoltà al Collegio di valutare il deferimento al Consiglio di Disciplina per eventuali decisioni conseguenti di carattere deontologico.

Il perdurare della situazione debitoria, peraltro già notificata all'iscritto/a, darà facoltà al Collegio di valutare procedimenti amministrativi/legali per il recupero di quanto dovuto avvalendosi, eventualmente anche di soggetti/concessionari, all'uopo, abilitati, mediante c.d. riscossione volontaria/coattiva.

ART. 10) – AGEVOLAZIONI ED ESONERI

Il Consiglio Direttivo del Collegio si riserva la facoltà di stabilire annualmente la quota dovuta da specifiche categorie di iscritti e di stabilire eventuali esoneri.

Sono esonerati dal pagamento della quota annuale gli iscritti al Collegio con una anzianità iscrivitiva (continuativa ed ininterrotta) di almeno cinquanta anni.

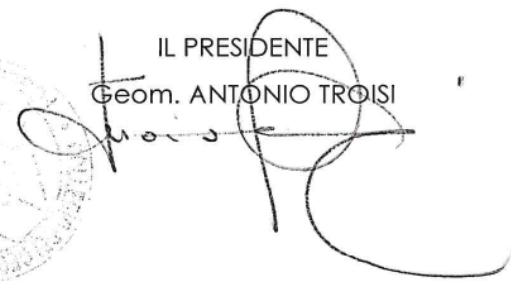
Art. 11) – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 01/01/2022.

Le modifiche al presente Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo del Collegio.

Ai fini di pubblicità-notizia, il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web del Collegio e trasmesso a tutti gli Iscritti a mezzo newsletter su posta elettronica ordinaria ed a mezzo pec.

IL PRESIDENTE
Geom. ANTONIO TROISI



I CONSIGLIERI

Geom. RINALDI PIETRO



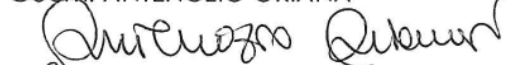
Geom. DI BRISCO MICHELE



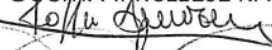
Geom. DE SALVO GIULIO



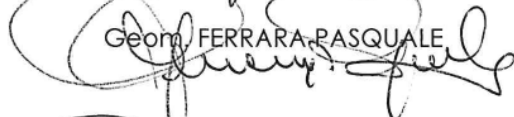
Geom. ANTENOZIO ORIANA



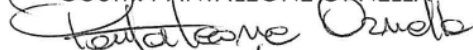
Geom. APRUZZESE RAFFAELE



Geom. FERRARA PASQUALE



Geom. PANTALEONE ORNELLA



Geom. VULCANO FRANCESCO

